

Rubrica: Decisioni dei tribunali cantonali, citazioni e avvisi

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 11.12.2024

Disponibile al pubblico fino al: 11.03.2025

Numero di pubblicazione: GB-TI80-0000002971

Ente di pubblicazione

Pretura di Mendrisio Sud, Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

inc. CM.2024.88

Il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, Avv. Valentina Matteuzzi,
nella causa conciliazione art. 197 CPC promossa in data 19 novembre 2024 da

Comunione dei condomini del Condominio part. 126 RFD Vacallo, Vacallo composta
da:

- 1. Giuseppe Martinelli,** Vacallo
- 2. Antonella Arrigo,** Vacallo
- 3. Sebastiano Rinaldi,** Vacallo
- 4. Rosalba Rinaldi,** Vacallo

tutti patr. da: Avv. Stefano *Camponovo*, Lugano

contro

Miguel Ormazabal, Vacallo

notifica a **Miguel Alessandro Ormazabal**, nato il 03.07.1969, domiciliato in Via Stefano Franscini 14, Vacallo, che con decisione 10 dicembre 2024 ha rilasciato alla **Comunione dei condomini del Condominio part. 126 RFD Vacallo**, composta da Giuseppe Martinelli, Vacallo, Antonella Arrigo, Vacallo, Sebastiano Rinaldi, Vacallo e Rosalba Rinaldi, Vacallo, l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC che permette loro di far valere di fronte al Tribunale, entro 3 mesi dalla notificazione, le seguenti pretese non conciliate:

"1. È fatto ordine a Miguel Alessandro Ormazabal, 03.07.1969, via Franscini 14, Vacallo, di:

- ripulire e sistemare adeguatamente le proprie proprietà part. 122 e 124 RFD Vacallo, togliendo tutti i rami, piante, arbusti, erbe, ecc., invadenti la part. 126 RFD Vacallo;

- mantenere uno stato di decoro sulle suddette part. 122 e 124 RFD Vacallo, impedendo in particolare che qualsivoglia vegetale tracimi sulla part. 126 RFD Vacallo;

- tagliare, sub. spostare ad almeno 4 metri dal confine, il ciliegio sito a meno di metri 3.00 dal confine tra la propria part. 122 RFD Vacallo e la part. 126 RFD Vacallo.

2. Gli ordini sopra indicati avvengono sotto comminatoria dell'art. 292 del Codice Penale, che recita "chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa".

3. Protestate tasse, spese e ripetibili";

inoltre in applicazione degli artt. 113 CPC, 207 CPC e 5 cpv. 1 LTG; ha disposto:

1. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 250.- sono poste a carico della parte istante. Con l'inoltro della causa le stesse sono rinviate al giudizio di merito (art. 207 cpv. 2 CPC).

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 10 dicembre 204 - Il Segretario assessore Avv. Valentina Matteuzzi